



27177/06

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTO

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SEZIONI UNITE CIVILI**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Giovanni PRESTIPINO - Primo Presidente f.f. -
- Dott. Antonio VELLA - Presidente di sezione -
- Dott. Paolo VITTORIA - Presidente di sezione -
- Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere -
- Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
- Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -
- Dott. Antonio MERONE - Consigliere -
- Dott. Pasquale PICONE - Consigliere -
- Dott. Aldo DE MATTEIS - Rel. Consigliere -

Oggetto  
P. IMPIEGO

R.G.N. 9135/04

13446/04

Cron. 27177

Rep.

Ud. 30/11/06

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

sul ricorso proposto da;

DI BERARDINO ANGELO, elettivamente domiciliato in  
ROMA, VIA LEONE XIII 464, presso lo studio  
dell'avvocato OLIOSI SERGIO, rappresentato e difeso  
dagli avvocati ROMANO FERNANDO, TOLLI RAFFAELXINO,  
giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

2006

contro

2616

AUSL DI AVEZZANO-SULMONA;



- intimata -

**e sul 2° ricorso n° 13446/04 proposto da:**

AUSL AVEZZANO SULMONA, in persona del Direttore Generale pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO BORSERI 3, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE CORAPI, rappresentata e difesa dall'avvocato RENATO SIMONE, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- **controricorrente e ricorrente incidentale** -

**contro**

DI BERARDINO ANGELO;

- **intimato** -

avverso la sentenza n. 720/03 del Tribunale di AVEZZANO, depositata il 17/11/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/11/06 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;

udito l'Avvocato Renato SIMONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI, che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso principale;

AGA; assorbiti gli altri motivi.

### Svolgimento del processo

Il sig. Angelo Di Berardino ha ottenuto decreto ingiuntivo di pagamento contro la unità sanitaria locale di Avezzano-Sulmona per L. 6.275.918, oltre accessori, a titolo di retribuzione per lavoro straordinario, in epoca antecedente al 30 giugno 1998.

A seguito di opposizione della USL (del 14 aprile 1995), il Pretore di Avezzano, con sentenza 27 maggio 1998 n. 555, ha dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo di pagamento per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, appartenendo la controversia alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Il Di Berardino ha proposto appello, sostenendo la giurisdizione del giudice ordinario, in conseguenza dell'avvenuto riconoscimento del diritto del dipendente da parte della Usl.

Il Tribunale di Avezzano, con sentenza 24 settembre/17 novembre 2003 n. 720, ha rigettato l'appello, rilevando che in tema di pubblico impiego il riconoscimento da parte del datore di lavoro del debito nei confronti del dipendente non incide sulla giurisdizione atteso che il suddetto riconoscimento non comporta la novazione del titolo, bensì unicamente l'inversione dell'onere della prova.

*Aguy*

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Di Berardino, con tre motivi, i primi due dei quali attinenti alla giurisdizione.

La Usl intimata si è costituita con controricorso, resistendo; ha proposto ricorso incidentale dolendosi, anche se in via subordinata, della mancata pronuncia sulla eccezione di decadenza dall'impugnazione per mancata notifica dell'atto di appello, e della incompetenza del Tribunale di Avezzano a giudicare in grado di appello. Ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

#### Motivi della decisione

Vanno preliminarmente riuniti il ricorso principale ed il ricorso incidentale proposti avverso la stessa sentenza, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. AKM

Si deve esaminare per primo il ricorso incidentale con cui la AUSL, denunciando violazione dell'art. 112 c.p.c., si duole della mancata pronuncia sulla eccezione di decadenza dall'impugnazione per mancata notifica dell'atto di appello.

Il motivo è inammissibile, perché non specifica la precisa sequenza degli atti processuali e dei provvedimenti del giudice (Cass. Sez. un. 25 ottobre 1996 n. 9331) che avrebbero comportato la decadenza dall'impugnazione.

Va disatteso altresì il secondo motivo del ricorso incidentale, attinente alla competenza del Tribunale quale

giudice d'appello. Infatti, a norma dell'art. 134 D.Lgs. 19 febbraio 1998 n. 51, il discrimine temporale è dato dalla data di entrata in vigore del decreto: le impugnazioni proposte anteriormente sono di competenza del Tribunale, quelle successive sono deliberate dalla Corte d' Appello.

Si deve quindi passare all'esame del ricorso principale, il cui esito è favorevole alla controricorrente.

Con il primo motivo il ricorrente principale, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 37 c.p.c.; 63, 69 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (art. 360, n. 3 c.p.c.), censura la sentenza impugnata per mancata applicazione della regola della *perpetuatio jurisdictionis*.

Argomenta nei seguenti termini: la regola generale è che le controversie in materia di pubblico impiego contrattualizzato appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario; accanto a tale normale giurisdizione, permane una residua area di giurisdizione del giudice amministrativo, ma solo per quelle controversie che siano state proposte innanzi ad esso entro il 15 settembre 2000. Poiché l'attuale controversia non è stata proposta innanzi al giudice amministrativo entro detto termine, essa resta devoluta alla normale giurisdizione del giudice ordinario. Inoltre la regola della *perpetuatio jurisdictionis* vuole che la controversia deve comunque continuare innanzi al

AMU

giudice adito, anche se carente di giurisdizione al momento della domanda, purché ad esso sia stata, per jus superveniens, attribuita la giurisdizione originariamente mancante.

Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 68 D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, 45, comma 17, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, 63 e 69, comma 7, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (art. 360, n. 4c.p.c.), censura la sentenza impugnata per omessa pronuncia in punto di giurisdizione.

I due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, non sono fondati.

Quanto alla data del 15 settembre 2000, fissato dall'art. 45, comma 17 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dall'art. 69, comma 7, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, tale termine non costituisce un limite alla persistenza della giurisdizione amministrativa, con reviviscenza della giurisdizione del giudice ordinario, ma un termine di decadenza sostanziale per la proponibilità della domanda giudiziale, con conseguente attinenza ai limiti interni della giurisdizione di ogni questione sul punto (*ex plurimis* Cass. Sez. un. 3 maggio 2005 n. 9101, *idem* 28 marzo 2006 n. 7039).

*Amu*

Quanto alla *perpetuatio jurisdictionis*, il ricorrente invoca il principio espresso da questa Corte a Sezioni Unite con la sent. 12 novembre 2002 n. 15885, secondo cui il principio ~~espresso~~ <sup>di cui</sup> dall'art. 5 cod. proc. civ., che stabilisce che la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, senza che abbiano effetto i successivi mutamenti, essendo diretto a favorire, e non ad impedire, il verificarsi della "perpetuatio iurisdictionis", trova applicazione solo nel caso di sopravvenuta carenza di giurisdizione del giudice originariamente adito, ma non anche nel caso in cui il mutamento dello stato di diritto o di fatto comporti, invece, l'attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era privo al momento della proposizione della domanda.

Amy

La citazione non è pertinente, perché in nessun momento il giudice ordinario ha avuto giurisdizione sulle controversie del pubblico impiego anteriori al 30 giugno 1998.

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese del presente giudizio sono compensate.

p.q.m.

riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo;

dichiara inammissibile il ricorso incidentale; compensa le  
spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della *Sezioni*  
*Unile Civile*  
~~Sezione Lavoro~~, il 30 novembre 2006.

Il Presidente

Il Consigliere Estensore

*aldo de matteis*

IL CANCELLIERE C1  
Giovanni Giambattista

Depositata in Cancelleria



oggi, **20 DIC, 2006**  
IL CANCELLIERE C1  
Giovanni Giambattista

SU\giur-pi-15 sett 2000-Di Berardino

RG 91357+13446/2004